

**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

**STUDIOPUCCI** s.t.p. — LAW & TAX ADVISORS

**CIRCOLARE INFORMATIVA — PREVIDENZA E FISCALITÀ D'IMPRESA**

## **Contributi INPS sugli utili di S.r.l. non distribuiti: la Cassazione esclude l'automatismo**

*Valutazione delle posizioni pregresse e possibile azione di rimborso dei contributi versati*

*Viareggio, 21 settembre 2026*

### **1. Premessa e sintesi operativa**

Con sette pronunce gemelle depositate il 16 settembre 2026 (Cass., Sez. Lavoro, sentenze nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 2026), cui si sono aggiunte ulteriori pronunce conformi nei giorni immediatamente successivi, la Corte di Cassazione ha affermato che **gli utili prodotti da una S.r.l. e accantonati a riserva, non distribuiti al socio, non concorrono automaticamente alla base imponibile contributiva del socio lavoratore iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti**, salvo che il reddito gli sia stato fiscalmente imputato — per effettiva distribuzione oppure per opzione della trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIR.

La decisione si pone in netto contrasto con la prassi tuttora seguita dall'INPS (da ultimo circolare n. 62/2026) e apre, per i soci lavoratori interessati, la possibilità di valutare un'istanza di rimborso dei contributi versati in eccedenza sul minimale per le annualità non ancora prescritte.

- Il principio riguarda i soli contributi **eccedenti il minimale**; restano fermi l'obbligo di iscrizione alla gestione e i contributi dovuti sul minimale.
- L'onere di provare l'imputazione fiscale del reddito al socio è posto a carico dell'**INPS**, non del contribuente.
- La portata pratica per le annualità successive al 2017 va valutata con **cautela**, alla luce del mutato regime di tassazione dei dividendi (ritenuta/imposta sostitutiva del 26%).

---

**Studio Pucci Law & Tax Advisors Società tra Professionisti S.R.L.**

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

- Il principio **non si applica** alle S.r.l. in regime di trasparenza fiscale (artt. 115-116 TUIR), nelle quali il reddito è comunque imputato al socio a prescindere dalla distribuzione.
- È necessaria in ogni caso una **verifica puntuale e individuale** della posizione contributiva, annualità per annualità, prima di avviare qualunque istanza.

## 2. Il quadro normativo di riferimento

### 2.1 La norma sulla base contributiva: art. 3-bis, D.L. 384/1992

L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, stabilisce che il contributo dovuto dai soggetti iscritti alle Gestioni IVS Artigiani e Commercianti è rapportato alla *totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF* per l'anno di riferimento. È su questa espressione — "redditi denunciati ai fini IRPEF" — che si è concentrato il contrasto interpretativo risolto dalla Cassazione.

### 2.2 L'imputazione del reddito al socio: art. 47 TUIR e la trasparenza fiscale (artt. 115-116 TUIR)

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono a formare il reddito del socio **solo nel periodo d'imposta in cui sono percepiti**, cioè all'atto della distribuzione. Diversamente, nelle S.r.l. che abbiano esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR, il reddito prodotto dalla società è imputato ai soci **indipendentemente dalla sua distribuzione**.

## 3. La prassi dell'INPS

La circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003 ha affermato che, per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni Artigiani o Commercianti, la base imponibile contributiva è costituita dalla quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società e attribuibile al socio in ragione della partecipazione agli utili, *a prescindere dalla destinazione deliberata dall'assemblea* — quindi anche quando gli utili siano accantonati a riserva. Tale impostazione è stata confermata dalla circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 ed è tuttora richiamata dalla circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026, relativa alla determinazione dei contributi sul reddito 2025.

È proprio questo automatismo tra reddito prodotto dalla S.r.l. e base contributiva del socio — a prescindere dall'effettiva percezione — che le pronunce della Cassazione del 2026 hanno messo in discussione.

---

Studio Pucci Law & Tax Advisors Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

## 4. Il contrasto nella giurisprudenza di merito

Un filone giurisprudenziale di merito, sviluppatosi a partire dal 2019, ha progressivamente escluso gli utili non distribuiti dalla base contributiva del socio lavoratore, in assenza di opzione per la trasparenza fiscale:

| Autorità giudiziaria           | Provvedimento               | Esito                                               |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tribunale di Bologna           | Sent. n. 210/2019           | Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile |
| Corte d'Appello di Bologna     | Sent. n. 487/2020           | Conferma esclusione                                 |
| Corte d'Appello di Genova      | Sent. n. 73/2021            | Conferma esclusione                                 |
| Tribunale di Arezzo            | Sent. n. 3/2022             | Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile |
| Tribunale di Spoleto           | Sent. n. 157/2022           | Conferma esclusione                                 |
| Corte d'Appello di Firenze     | Sent. 20.12.2023, n. 555    | Conferma Trib. Arezzo n. 3/2022                     |
| Tribunale di Foggia, Sez. Lav. | Sent. 17.9.2024             | Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile |
| Tribunale di Venezia           | Sent. n. 289/2025           | Conferma esclusione                                 |
| Tribunale di Catania           | Sent. n. 3447 del 23.7.2026 | Conferma esclusione                                 |

## 5. Le pronunce della Corte di Cassazione del settembre 2026

### 5.1 Le ordinanze interlocutorie

Con l'ordinanza n. 5476 dell'11 marzo 2026, la Sezione Lavoro aveva rimesso a pubblica udienza il ricorso dell'INPS avverso una decisione della Corte d'Appello di Genova favorevole al contribuente. Con l'ordinanza n. 8570 del 6 aprile 2026 era stato analogamente rinviato un giudizio proveniente dalla Corte d'Appello di

Studio Pucci Law & Tax Advisors Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

Palermo, in quel caso favorevole all'INPS. La presenza di orientamenti di merito contrapposti ha reso necessario l'intervento chiarificatore della Cassazione.

## 5.2 Il principio di diritto (sentenze nn. 25377-25383/2026)

La sentenza capofila n. 25377/2026, relativa al caso di una socia unica che prestava attività lavorativa nella propria S.r.l., ha affermato che **non è sufficiente che un reddito sia stato prodotto e dichiarato dalla società ai fini IRES**: affinché concorra alla base imponibile contributiva del socio è necessario che quel reddito sia **fiscalmente imputato al socio stesso** — per effettiva distribuzione, oppure per effetto dell'opzione per la trasparenza fiscale. Nel caso esaminato, gli utili erano stati integralmente accantonati e non risultavano distribuiti: la Cassazione ha quindi escluso che potessero essere considerati reddito imputabile alla socia ai fini previdenziali.

Resta fermo l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale quando il socio presti attività lavorativa in società con carattere di abitualità e prevalenza: ciò che viene meno è l'automatica rilevanza, ai fini della base contributiva eccedente il minimale, degli utili accantonati e non distribuiti.

## 5.3 L'onere della prova

Un passaggio particolarmente rilevante per la difesa dei contribuenti riguarda l'onere probatorio: secondo la Cassazione, spetta all'**INPS dimostrare** che il reddito prodotto dalla S.r.l. sia stato effettivamente imputato al socio (per distribuzione o trasparenza fiscale). Non è quindi sufficiente che l'Istituto richiami il reddito dichiarato dalla società e vi applichi la percentuale di partecipazione del socio.

## 6. Ambito di applicazione e cautele

- Le annualità esaminate dalla Cassazione sono **anteriori alla riforma della tassazione dei dividendi** introdotta dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha esteso anche alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa la ritenuta a titolo d'imposta del 26% di cui all'art. 27 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'applicabilità del principio, senza adattamenti, alle annualità successive al 2017 richiede pertanto una valutazione caso per caso.
- Il principio **non opera** per le S.r.l. che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex artt. 115-116 TUIR, nelle quali il reddito resta comunque imputato al socio a prescindere dalla distribuzione.
- La posizione amministrativa dell'INPS **non risulta ad oggi modificata**: permane quindi un contrasto tra prassi dell'Istituto e orientamento di legittimità, che sconsiglia iniziative seriali e impone una valutazione prudenziale, cliente per cliente.

---

Studio Pucci Law & Tax Advisors Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

## 7. Possibili azioni per i clienti interessati

### 7.1 Chi può essere interessato

Sono potenzialmente interessati i soci lavoratori di S.r.l. in regime ordinario (non in trasparenza fiscale), iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti, la cui base contributiva sia stata determinata dall'INPS includendo utili prodotti dalla società ma accantonati a riserva e mai distribuiti.

### 7.2 Le azioni percorribili

- Verifica puntuale, annualità per annualità, della base contributiva dichiarata (quadro RR del modello Redditi) e dei versamenti effettuati, con ricostruzione della quota di utile accantonato e non distribuito.
- Presentazione all'INPS di istanza di rimborso ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo) per i contributi versati in eccedenza sul minimale in relazione agli utili accantonati e non distribuiti.
- Termine di prescrizione: secondo l'INPS stessa (circolare n. 75 del 6 maggio 2021, in tema di Gestione Commercianti), il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace al termine di prescrizione **ordinaria decennale** ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento — termine distinto e più ampio rispetto alla prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9-10, L. 8 agosto 1995, n. 335, che riguarda invece il potere dell'Istituto di recuperare i contributi non versati.
- In caso di diniego, espresso o per silenzio dell'INPS, ricorso al Giudice del Lavoro competente.

## 8. Come procedere

Lo Studio è a disposizione per una verifica personalizzata della posizione contributiva di ciascun socio interessato, propedeutica alla eventuale predisposizione dell'istanza di rimborso, con quantificazione analitica dei contributi versati in relazione agli utili accantonati, annualità per annualità. Invitiamo i Clienti che ritengano di rientrare nella casistica descritta a contattare lo Studio per fissare un appuntamento di approfondimento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

---

Studio Pucci Law & Tax Advisors Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 - 00193 Roma (RM)



**Dott. Rag. Claudio Pucci**  
Commercialista specialista in:  
Diritto e Contenzioso Tributario  
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

**C.d.L. Jacopo Pucci**  
Consulente del Lavoro

**Dott.ssa Claudia Pucci**  
Commercialista

Studio Pucci Law & Tax Advisors S.t.p. S.r.l.

## 9. Riferimenti normativi e di prassi

- Art. 3-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. dalla L. 14 novembre 1992, n. 438
- Art. 47 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
- Artt. 115-116 TUIR — regime di trasparenza fiscale
- Art. 2033 c.c. (indebito oggettivo); art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale)
- Art. 3, commi 9-10, L. 8 agosto 1995, n. 335 (prescrizione quinquennale del potere di recupero contributivo dell'INPS)
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 999-1006 — riforma tassazione dividendi persone fisiche
- Circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003
- Circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021
- Circolare INPS n. 75 del 6 maggio 2021 (rimborso indebito — Gestione Commercianti)
- Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026
- Cass., Sez. Lav., ordinanze interlocutorie n. 5476/2026 (11.3.2026) e n. 8570/2026 (6.4.2026)
- Cass., Sez. Lav., sentenze nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382, 25383 del 16 settembre 2026 (e ulteriori pronunce conformi immediatamente successive)
- Giurisprudenza di merito: Trib. Bologna n. 210/2019; C. App. Bologna n. 487/2020; C. App. Genova n. 73/2021; Trib. Arezzo n. 3/2022; Trib. Spoleto n. 157/2022; C. App. Firenze n. 555/2023; Trib. Foggia 17.9.2024; Trib. Venezia n. 289/2025; Trib. Catania n. 3447/20

---

**Studio Pucci Law & Tax Advisors Società tra Professionisti S.R.L.**

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)  
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032  
E-mail: [info@studiopucci.com](mailto:info@studiopucci.com)  
Website: [www.studiopucci.com](http://www.studiopucci.com)  
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)

